

esclusivo al conseguimento dell'eguaglianza - Sistema penale vigente - Possibilità per il giudice di valutare le modalità del reato attinenti alle condizioni personali - Esemplificazione. (Cod. pen., artt. 26 e 62 bis).

N. 68 - Sentenza 8 maggio 1963 Pag. 17

Regione siciliana - Miniere - Infrazioni alla legislazione mineraria - Legge regionale 4 aprile 1956, n. 23, art. 16 - Previsione di una sanzione, qualificata ammenda, con facoltà di oblazione per l'imputato - Natura di pena e non di sanzione amministrativa - Violazione del principio della riserva esclusiva allo Stato in materia penale - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 25; D. Pr. reg. sic. 15 luglio 1958, n. 7, art. 400).

Leggi penali - Norme penali e norme contenenti sanzioni amministrative - Distinzione - Non va riportata alla materia, ma al carattere intrinseco della sanzione - Rilevanza della qualificazione se corrispondente a quelle usate dal Codice penale per contraddistinguere le varie pene.

Regioni - Competenza legislativa in materia penale - Esclusione - Divieto di stabilire nuove figure di reato e di richiamare sanzioni comminate dalle leggi dello Stato - Violazione di norme regionali - Giudizio sull'applicabilità delle pene previste dalle leggi dello Stato - Competenza del giudice penale.

N. 69 - Ordinanza 8 maggio 1963 » 23

Riforma fondiaria - D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3361 - Espropriazione di terreni non appartenenti al soggetto espropriato - Necessità di nuovi accertamenti in ordine alla proprietà dei beni alla data del 15 novembre 1949 - Nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 70 - Sentenza 8 maggio 1963 » 27

Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741: delegazione al Governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge « nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria » - Concetto di categoria - Identificazione in base all'organizzazione sindacale ed alla contrattazione collettiva - Coincidenza dell'ambito di efficacia delle norme emanande dal Governo con quello coperto

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Identificazione dell'oggetto – Interpretazione della Corte – Delimitazione della questione con riferimento ad una delle disposizioni indicate nel dispositivo e nella motivazione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Assistenza e previdenza – Infortuni sul lavoro – R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 9, secondo comma – Diffida dell'I. N. A. I. L. al datore di lavoro inadempiente a fare la denuncia dei lavori entro un termine stabilito – Procedura per la costituzione del titolo di liquidazione del credito dell'istituto assicuratore e per la esecuzione privilegiata – Obbligo di pagamento del datore di lavoro – Applicazione nella specie del principio del *solve et repete* – Esclusione – Conseguenza della esecutorietà dell'atto amministrativo – Violazione del principio della tutela giurisdizionale – Insussistenza – Potestà di ricorrere ex artt. 14 del R. D. 25 novembre 1940, n. 1732, e 17 dello stesso decreto impugnato – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 3, 24 e 113).

Tutela dei diritti – Termini per ricorrere – Norme che stabiliscono termini così ristretti da rendere estremamente difficile l'esercizio effettivo dei diritti – Illegittimità costituzionale – Valutazione della congruità dei termini – Criteri – R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 9, secondo comma – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 108 – Sentenza 7 giugno 1963 Pag. 329

Tribunali militari – Diritto di difesa – Cod. pen. militare di pace, art. 293 – Potestà del giudice istruttore o del presidente, quando occorra tutelare un segreto politico o militare, di escludere con provvedimento insindacabile il difensore o il consulente tecnico non militare – Violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa – Costituzione, art. 24, secondo comma – Interpretazione – Assistenza del difensore quale normale presidio del diritto – Inderogabilità ed assolutezza – Esclusione – Possibilità di diversa attuazione di tale presidio nei vari stadi e forme del procedimento – Richiamo di principi già affermati dalla Corte.

N. 109 – Sentenza 7 giugno 1963. Pag. 337

Procedimento penale – Reati a danno o a carico di magistrati – Codice di procedura penale, art. 60 – Rimessione del procedimento ad un giudice diverso quando si debba procedere contro un magistrato che appartenga all'ufficio giudiziario competente o quando il magistrato stesso sia stato offeso da un reato – Contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione – Insussistenza – Costituisce garanzia dell'imparzialità del giudice – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 110 – Sentenza 7 giugno 1963. » 345

Procedimento penale – Costituzione, art. 25 – Giudice naturale – Si riferisce non solo al giudice competente per la decisione finale ma anche all'istruttoria formale – Elementi in tal senso tratti dalla natura di questa.

Procedimento penale – Codice di procedura penale, art. 234: facoltà del Procuratore generale presso la Corte d'appello di richiamare, con provvedimento insindacabile, prima della sentenza o del decreto di citazione, gli atti e di rimettere l'istruzione alla Sezione istruttoria – Attribuzione all'organo giudiziario di un'insindacabile discrezionalità – Difetto di una preventiva precisazione dei criteri di collegamento a fatti ipotizzati dalla legge – Violazione dell'art. 25 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

N. 111 – Sentenza 27 giugno 1963. » 353

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 2, lett. c – Competenza della Corte dei conti ad eleggere un giudice della Corte costituzionale – Composizione del collegio elettorale – Esclusione dei referendari e dei primi referendari – Violazione dell'art. 135, primo comma, ultima parte, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Sindacato della Corte costituzionale – Questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale – Indagini sulla competenza del giudice *a quo* e su questioni attinenti alla giurisdizione – Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Sindacato della Corte costituzionale – Questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale – Accertamento della

legittima instaurazione del rapporto processuale davanti al giudice *a quo* sotto il profilo della integrità del contraddittorio – Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Corte costituzionale – Verifica dei titoli di ammissibilità dei giudici – Non preclude l'autonoma proposizione di una questione di legittimità costituzionale di norme relative alla elezione dei giudici. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 3; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 3).

Corte dei conti – Magistratura – Status dei referendari e primi referendari – Esercizio della funzione giurisdizionale – Titolo istituzionale o suppletivo – Irrilevanza della distinzione ai fini della decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Corte costituzionale – Composizione – Elezione di un terzo dei giudici da parte delle « supreme magistrature ordinaria e amministrative » – Costituzione, art. 135 – Successiva integrazione ed attuazione con norme costituzionali ed ordinarie – Legge 11 marzo 1953, n. 87 – Sua collocazione in un grado diverso dalla legge ordinaria nella gerarchia delle fonti e conseguente insindacabilità – Esclusione – Ampia discrezionalità lasciata al legislatore del 1953 – Accostamento della legge alle norme di attuazione degli Statuti regionali.

Corte costituzionale – Composizione – Elezione di un terzo dei giudici da parte delle « supreme magistrature ordinaria e amministrative » – Costituzione, art. 135 – Interpretazione – Si riferisce alle magistrature non nella composizione ordinaria ma in quanto speciali collegi elettorali – Uniformità con il criterio adottato dal costituente nel determinare le altre categorie di eleggibili, loro requisiti e sistema di elezione – Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 2, lett. c – Contrasto con il disposto costituzionale – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 112 – Sentenza 27 giugno 1963 Pag. 367

Assistenza e previdenza – Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 4 – Disoccupazione involontaria – Considerazione dei periodi di corresponsione dell'indennità come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di questa.

Assistenza e previdenza – Invalidità e vecchiaia – Prestazione di lavoro retribuito oltre l'età pensionabile – Obbligo del versamento dei contributi con diritto ad un supplemento di pensione – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818 – Limitazione degli effetti della contribu-

zione al solo supplemento di pensione – Artt. 13 e 32: esclusione dell'indennità di disoccupazione e dell'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di disoccupazione indennizzata – Art. 13 – Eccesso di delega – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 4 aprile 1952, n. 218, artt. 4, 27, 37).

Assistenza e previdenza – Disoccupazione involontaria – Diritto del lavoratore all'indennità di disoccupazione ed al contemporaneo accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di disoccupazione indennizzata – Inscindibilità delle prestazioni dell'I. N. P. S.

Assistenza e previdenza – Assicurazioni sociali – Articolazione in rami diversi e reciprocamente indipendenti pur nella concezione unitaria – Cumulabilità delle varie prestazioni – Raggiungimento dell'età pensionabile nell'assicurazione della disoccupazione involontaria – Sussistenza dell'obbligo della contribuzione – Correlativo obbligo delle prestazioni dell'I. N. P. S.

Assistenza e previdenza – Disoccupazione involontaria – Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 4 – Validità dei contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della misura di questa – Natura e finalità – Inammissibilità di interpretazione restrittiva – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 13 – Esclusione del beneficio – Eccesso di delega – Illegittimità costituzionale.

N. 113 – Sentenza 27 giugno 1963 Pag. 377

Procedimento civile – Cautela o cauzione imposta in relazione alla richiesta o all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali – Oneri processuali in genere – Tipi e finalità – Legittimità – Limiti in relazione alla distinzione tra oneri non giustificati da un preminente interesse pubblico allo svolgimento del processo e misure dirette a garantire quello svolgimento anche se impositive di oneri – Giurisprudenza della Corte in materia. (Codice di procedura civile, artt. 98, 624, 651, 668).

Procedimento civile – Cod. civ., art. 1171, secondo comma – Denuncia di nuova opera e di danno temuto – Imposizione di una cautela – Finalità di garanzia da abusi delle misure giudiziarie – Non contrasta con la funzione del processo – Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 114 – Sentenza 27 giugno 1963. Pag. 385

Imposte e tasse – Imposte dirette – D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 175 – Iscrizione provvisoria nei ruoli in pendenza di gravame – Obbligatorietà – Facoltatività secondo la disciplina anteriore – Esclusione – Prassi amministrativa nel senso della facoltatività – Irrilevanza – Eccesso dai limiti della delega – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Legge 5 gennaio 1956, n. 1).

Imposte e tasse – Imposte dirette – D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 175, lett. a – Iscrizione provvisoria nei ruoli di una parte del reddito accertato – Innovazione favorevole al contribuente – insussistenza di un eccesso di delega – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77).

N. 115 – Sentenza 27 giugno 1963 » 393

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione siciliana – Tributi – Circolare regionale 20 dicembre 1962, n. 313, e decreto 26 febbraio 1962, n. 31157 – Proventi dell'aumento dell'addizionale di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 – Sopravvenuta revoca *ex tunc* degli atti che hanno dato luogo al conflitto e che sono stati impugnati dal Presidente del Consiglio.

Conflitto di attribuzione – Revoca *ex tunc* degli atti che hanno dato luogo al conflitto – Cessazione della materia del contendere.

dalla stipulazione collettiva – Finalità della legge – Estensione dell'efficacia dei contratti collettivi e degli accordi economici a coloro che rientrano nella categoria identificata dal contratto o dall'accordo.

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741: delegazione al Governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge « nei confronti di tutti gli appartenenti alla stessa categoria » – D. P. R. 28 agosto 1960, n. 1325: norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie – Accoglie il concetto di categoria al quale fa riferimento la legge di delegazione – Eccesso di delega – Esclusione – Puntuale riferimento alla contrattazione collettiva – Articolo unico del D. P. R. n. 1325 – Interpretazione – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77).

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741: delegazione al Governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge « nei confronti di tutti gli appartenenti alla stessa categoria » – Competenza della Corte ad accertare l'accoglimento nei decreti delegati del concetto di categoria al quale fa riferimento la legge di delegazione – Individuazione dei confini concreti delle singole categorie – Competenza del giudice ordinario.

N. 71 – Sentenza 8 maggio 1963 Pag. 35

Caccia – T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 9, primo comma: validità della licenza di caccia subordinata alla iscrizione al C.O.N.I. ed alla Federazione italiana della caccia – Violazione della libertà di associazione – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 18).

N. 72 – Sentenza 24 maggio 1963 » 39

Sicurezza pubblica – T. U. 18 giugno 1931, n. 773, art. 162, secondo comma: traduzione in stato d'arresto di pregiudicati pericolosi davanti all'autorità di p. s. – Attribuisce all'autorità amministrativa l'emanazione dell'ordine di arresto e la valutazione della personalità del soggetto – Insussistenza del requisito della necessità ed urgenza – Violazione del secondo e terzo comma dell'art. 13 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

Sicurezza pubblica – T. U. 18 giugno 1931, n. 773, art. 162, primo comma, seconda parte: provvista del foglio di via obbligatorio da parte dell'autorità di p. s. – Conferisce un potere più ampio di quello previsto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 – Violazione dell'art. 16 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

N. 75 – Ordinanza 24 maggio 1963 Pag. 61

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Giudizio sulla rilevanza – Motivazione mediante espresso richiamo alla requisitoria del Pubblico Ministero – Ammissibilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Oggetto del giudizio – Censura rivolta ad una intera legge delegante per assunto difetto delle condizioni generali prescritte per la sua validità – Ammissibilità – Specificazione delle singole parti ritenute affette da incostituzionalità – Non è necessario. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Questione proposta nei confronti di un decreto delegato nell'erroneo presupposto che sia stato emesso in dipendenza di una determinata legge delegante – Fattispecie – D. P. R. 13 maggio 1957, n. 853, relativo alla determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1957 – Nuovo esame della rilevanza – Necessità – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 76 – Sentenza 24 maggio 1963 » 67

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro una legge regionale – Omessa menzione della deliberazione consiliare autorizzativa della proposizione – Irrilevanza – Deposito in cancelleria di deliberazione anteriore alla proposizione del ricorso – Sufficienza – Ammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Regione della Valle d'Aosta – Mancata partecipazione del Presidente della Giunta regionale alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui è stato deliberato il promuovimento della questione di legittimità o di merito nei confronti di una legge regionale – Insussistenza nella specie di una deliberazione riguardante « particolarmente » la Regione – Finalità diverse della deliberazione – Inammissibilità del ricorso dello Stato – Esclusione. (Statuto speciale della Valle d'Aosta, art. 44, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31, secondo comma).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Impugnazione di legge regionale emanata in mancanza di norme di attuazione – Anteriore univoco comportamento dello Stato nel

2
89

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME XVII

1963

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO

Assistenza e previdenza – Pensione – Pubblici dipendenti – Legge 12 aprile 1949, n. 149, e successive modificazioni – Limitazione della cumulabilità di un trattamento ordinario di pensione con un trattamento di attività – Violazione degli artt. 4, 35 e 37 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lavoro – Diritto al lavoro – Costituzione, art. 4 – Interpretazione.

N. 106 – Sentenza 7 giugno 1963 Pag. 299

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori – Questione di legittimità costituzionale già decisa – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza.

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741 – Mancanza di una norma che regoli il concorso di una duplice disciplina contrattuale per una medesima categoria – Non incide sulla legittimità costituzionale della legge di delegazione ma sugli effetti dell'esercizio della delega – D. P. R. 16 gennaio 1961, n. 105, e D. P. R. 16 gennaio 1961, n. 106 – Illegittimità costituzionale.

Sindacati – Principio della libertà di organizzazione sindacale e dell'autonomia collettiva – Giustifica l'enucleazione di categorie e subcategorie da una categoria più generale – Non implica la perdita della rappresentanza da parte delle organizzazioni preesistenti. (Costituzione, art. 39).

Lavoro – Lavorazione del latte – D. P. R. 16 gennaio 1961, n. 105, e D. P. R. 16 gennaio 1961, n. 106 – L'uno regola anche i rapporti di lavoro di una categoria di lavoratori regolati dall'altro – Sostanziale concorso di contratti collettivi relativi ad una medesima categoria – Eccesso dai limiti della delega conferita con legge 14 luglio 1959, n. 741 – Potere di scelta del legislatore delegato – Esclusione – Recezione nei decreti delegati di entrambi i contratti – Esclusione – Contrasto con i fini della legge delegante – Superamento in via interpretativa della duplicità di disciplina – Esclusione – Violazione degli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione – Decreto n. 105 – Illegittimità costituzionale – Decreto n. 106 – Illegittimità costituzionale parziale.

N. 107 – Sentenza 7 giugno 1963 » 315

Imposte e tasse – Principio del « solve et repete » – Dichiarazione di illegittimità costituzionale – Effetti su altre disposizioni legislative – Norme applicative del principio – Oggetto di autonoma questione di legittimità – Espressa pronuncia della Corte – Necessità. (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6).

vincia - Potere consultivo e potere deliberativo in materia - Avvenuto trasferimento ad organi regionali salvo il potere di approvazione - Invasione della sfera di competenza regionale - Annulamento. (D. P. R. 19 luglio 1956, n. 977, art. 8).

Regione siciliana - Potestà legislativa esclusiva e potestà amministrativa in materia di ordinamento e di controllo degli atti degli enti locali - D. L. Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6 - Istituzione delle Commissioni provinciali di controllo - Competenza ad esercitare il controllo generale sugli atti degli enti locali in sostituzione della Giunta provinciale amministrativa - Non comprende anche il potere speciale di omologazione e di approvazione - Competenza dello Stato. (D. P. R. 19 luglio 1956, n. 977; T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 118 e 273).

Enti locali - Imposizione tributaria - Competenza ad un tempo dei Comuni, delle Regioni e dello Stato.

Regione siciliana - Imposizione tributaria dei Comuni - Manifestazione della loro autonomia amministrativa e finanziaria - Limiti - Controllo oltre che di legittimità anche di merito - Competenza delle Commissioni provinciali di controllo - Sostituzione di queste alla G. P. A. anche nell'esercizio di altri poteri in materia tributaria - Istituzione della Commissione regionale per la finanza locale - Attribuzione ad essa del potere consultivo in materia di aliquote e di esenzioni dall'imposta di famiglia in sostituzione della Commissione centrale - Esercizio decentrato di competenza statale - Esclusione. (Statuto siciliano, artt. 15, secondo comma, e 36; D. L. Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 3; T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 10).

Regione siciliana - Materia tributaria - Finanza locale - Potestà legislativa e amministrativa in concorso con quelle dello Stato - Rispetto dei principi generali desumibili dal T. U. per la finanza locale e dalla legge comunale e provinciale - Poteri speciali di omologazione e di approvazione dei Ministri - Trasferimento ad organi regionali - Esclusione - Competenza dello Stato.

N. 81 - Sentenza 25 maggio 1963 Pag. 121

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Interpretazione - Individuazione dello oggetto. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Valutazione della rilevanza sulla base della qualificazione accolta dal giudice *a quo* in ordine alla natura del rapporto giuridico costituito tra le parti - Fattispecie - Sussistenza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Sicurezza pubblica - T. U. 18 giugno 1931, n. 773, art. 162, primo comma, prima parte: obbligo di presentazione alla locale autorità di p. s. per i condannati a talune pene o misure di sicurezza appena dimessi - Non implica una restrizione della libertà personale - Violazione dell'art. 13 della Costituzione - Insussistenza - Rientra nell'ambito delle limitazioni ammesse dall'art. 16 della Costituzione per motivi di sicurezza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 73 - Sentenza 24 maggio 1963 Pag. 45

Giudizio di legittimità costituzionale - Sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale - Cessazione di efficacia della norma costituzionalmente illegittima - Potere del legislatore di ridare vita in via transitoria a norma già dichiarata illegittima - Esclusione. (Costituzione, art. 136).

Imposte e tasse - Pubblicità - Legge 5 luglio 1961, n. 641: disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine - Nuova disciplina sostitutiva di quella anteriore dichiarata incostituzionale - Art. 30 delle norme transitorie: riconoscimento ai Comuni del diritto di chiedere gli arretrati applicando le tariffe stabilite in base all'art. 2 del D. L. C. P. S. 8 novembre 1947, n. 1417 - Proroga l'efficacia di una norma dichiarata incostituzionale - Contrasto con l'art. 136 della Costituzione - Illegittimità costituzionale.

N. 74 - Sentenza 24 maggio 1963 » 55

Sicurezza pubblica - T. U. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, primo comma: facoltà all'autorità di p. s. di sottoporre a rilievi segnaletici determinate categorie di persone - Assunto contrasto con l'art. 13 della Costituzione - Questione di legittimità relativa alla parte della disposizione già dichiarata incostituzionale - Manifesta infondatezza - Riproposizione negli stessi termini di questione già dichiarata infondata con riferimento ad altra parte dell'art. 4 - Manifesta infondatezza.

Sicurezza pubblica - T. U. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4 - Parte della disposizione ancora in vigore - Interpretazione - Non implica limitazioni alla libertà personale - Contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 78 – Sentenza 25 maggio 1963. Pag. 89

Assistenza e previdenza – Assicurazioni sociali – Legislazione in materia di pensione per invalidità e vecchiaia – Criteri ispiratori.

Assistenza e previdenza – Assicurazioni sociali – Pensione per invalidità e vecchiaia – Contributi figurativi – Natura e scopi. (D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 10, primo comma; D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56; legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 4).

Assistenza e previdenza – Pensione di invalidità e vecchiaia – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 10, primo comma – Contribuzione figurativa – Esclusione dal computo ai fini del diritto alla pensione qualora sussista in favore dell'assicurato l'obbligo dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero dell'iscrizione a forme di previdenza sostitutive – Eccesso dai limiti della delegazione legislativa – Insussistenza – Carattere innovativo – Esclusione – Trattasi di norma generale di coordinamento conforme ai principi vigenti in materia – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 79 – Sentenza 25 maggio 1963 » 103

Reati e pene – Costituzione, art. 27, primo comma – Principio della personalità della responsabilità penale – Interpretazione – Responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui – Responsabilità oggettiva – Non è responsabilità per fatto altrui.

Industria e commercio – Frodi alimentari – R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 49: vendita o messa in commercio di sostanze o prodotti non corrispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dalla legge – Ignoranza della non corrispondenza da parte dell'agente – Insussistenza nella specie di una ipotesi di responsabilità oggettiva – Normale responsabilità penale – Elemento soggettivo costituito dalla colposa omissione della doverosa diligenza – Violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 80 – Sentenza 25 maggio 1963 » 109

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione siciliana – Materia tributaria – Tributi locali – Decreto interministeriale n. 5/4812 del 26 luglio 1962 – Approvazione su parere della Commissione centrale per la finanza locale della deliberazione della G. P. A. di Siracusa concernente la determinazione delle aliquote e dei redditi esenti dall'imposta di famiglia nei Comuni della Pro-

ecc. il carattere di comunioni di diritto privato – Non tolgono valore alla tesi della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge – Assunto secondo il quale la legittimità della legge dipende dalla condizione che essa ripeta e rinnovi consuetudini, tradizioni, norme e istituzioni anteriori alla entrata in vigore della legislazione italiana nella Provincia – Esclusione – Discrezionalità del legislatore provinciale in materia non pacifica.

Provincia di Bolzano – Usi civici – Legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, art. 20 – Dichiarazione giudiziale di estinzione dei processi in corso – Conseguente cancellazione delle annotazioni relative sul libro fondiario – Competenza legislativa della Provincia – Esclusione – Inutilità della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma enunciativa di una conseguenza giuridica alla quale si perverrebbe egualmente in applicazione di principi generali dell'ordinamento – Irrilevanza – Illegittimità costituzionale.

N. 88 – Sentenza 25 maggio 1963. Pag. 183

Pubblico impiego – Esecuzione forzata – Pignoramento presso terzi – D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 – Impignorabilità dello stipendio degli impiegati pubblici – Asserito contrasto con gli artt. 3 e 28 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Pubblico impiego – Qualità di pubblico impiegato – Non rientra nel concetto di « condizioni personali e sociali » di cui all'art. 3 della Costituzione – Diversità delle situazioni attinenti all'impiego pubblico e all'impiego privato – Diversità di disciplina giuridica dei due rapporti – Legittimità – Assoggettamento delle retribuzioni alla espropriazione forzata nei due tipi di impiego – D. L. C. P. S. 10 dicembre 1947, n. 1548, modificativo dell'art. 545 del Codice di procedura civile – Sensibile riavvicinamento della disciplina dell'impignorabilità degli stipendi degli impiegati pubblici e di quelli privati – D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 – Non viola l'art. 3 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Esecuzione forzata – Pignoramento – Casi di impignorabilità assoluta o relativa previsti dagli artt. 514, 515 e 516 del Cod. proc. civile – Non costituiscono privilegio – Violazione dell'articolo 3 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Pubblico impiego – Esecuzione forzata – Pignoramento presso terzi – D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 – Impignorabilità dello stipendio degli impiegati pubblici – Responsabilità diretta dei pubblici impiegati e sottrazione di loro beni all'azione esecutiva –

N. 104 – Sentenza 7 giugno 1963 Pag. 279

Riforma fondiaria – Competenza della Commissione centrale censuaria *ex art. 6* della [legge 21 ottobre 1950, n. 841 – Decisioni in ordine alla divergenza fra i dati del vecchio catasto e la presumibile situazione effettiva al 15 novembre 1949 – Natura amministrativa – Non hanno efficacia di giudicato – Impugnabilità – Esclusione – Efficacia vincolante per l'ente di riforma – Non conformità ai criteri generali posti dagli artt. 4 e 6 della legge stralcio – Eccesso di delega – Sindacabilità del decreto di esproprio. (Costituzione, art. 76).

Riforma fondiaria – Determinazione della proprietà terriera espropriabile – Riferimento alla situazione obbiettiva esistente al 15 novembre 1949 – Errore in ordine alla consistenza – Eccesso di delega. (Costituzione, art. 76).

Riforma fondiaria – D. P. R. 28 dicembre 1952, n. 4269 – Errore nel computo dell'estensione dei terreni – Riferimento al nuovo catasto ancora in formazione invece che alla situazione da ritenere esistente al 15 novembre 1949 – Eccesso di delega – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76).

N. 105 – Sentenza 7 giugno 1963 » 289

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Individuazione dell'oggetto – Norme costituzionali alla stregua delle quali va effettuato il riscontro di legittimità – Riferimento esclusivo all'ordinanza del giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Assistenza e previdenza – Pensioni – Pubblici dipendenti – Legge 12 aprile 1949, n. 149, art. 14, e successive modificazioni – Limitazione della cumulabilità di un trattamento ordinario di pensione con un trattamento di attività entrambi a carico della finanza pubblica – Violazione del principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 36).

Assistenza e previdenza – Pensione – Natura giuridica e finalità – Assolve anche un ruolo previdenziale – Riduzione del trattamento pensionistico quando concorra un trattamento di attività – Riduzione dell'esigenza previdenziale – Contrasto con l'art. 36 della Costituzione – Esclusione.

Lavoro – Principio della proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato – Costituzione, art. 36 – Interpretazione.

senso di non impugnare o non contestare la legittimità di leggi regionali aventi contenuto analogo – Irrilevanza ai fini della interpretazione delle norme costituzionali.

Regioni – Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni – Preventiva emanazione di norme statali di attuazione – Necessità – Silenzio in merito dello Statuto della Valle d'Aosta – Non implica adozione di un sistema diverso da quello generale. (Costituzione, disp. trans. VIII).

Regioni – Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni – Necessità – Potere delle Regioni di emanare leggi in materia di propria competenza anche prima del passaggio ad esse dei servizi amministrativi – Limiti.

Regioni – Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni – Inerzia legislativa dello Stato nell'emanazione delle norme di attuazione – Conseguente differimento nel tempo della normazione regionale in materia ad essa riservata – Inconveniente non adducibile contro il sistema.

Regione della Valle d'Aosta – Legge riapprovata il 4 ottobre 1962, recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti – Attribuzione ad organi regionali di poteri spettanti ad organi dello Stato diversi dalle Sovrintendenze – Mancata emanazione di norme di attuazione – Illegittimità costituzionale. (D. L. Lgt. 7 settembre 1945, n. 545; D. L. C. P. S. 23 dicembre 1946, n. 532).

N. 77 – Sentenza 24 maggio 1963. Pag. 81

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Giudizio sulla rilevanza – Competenza del giudice *a quo* – Motivazione adeguata – Fattispecie – Ammissibilità della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Oggetto – Leggi abrogate – Sindacato della Corte costituzionale – Ammissibilità. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30).

Regione siciliana – Imposte e tasse – Legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, artt. 3, 5, 6 e 9 – Agevolazioni fiscali in materia di incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali – Legge prorogata da successiva legge regionale già dichiarata illegittima – Validità degli stessi argomenti per la dichiarazione di illegittimità della legge prorogata.

Servizio radiotelevisivo – Società « R. A. I. » – Natura giuridica di ente privato – Concessionaria di pubblico servizio – Elementi legislativi in tal senso. (R. D. 17 novembre 1927, n. 2207; D. P. R. 26 gennaio 1952, n. 180).

Servizio radiotelevisivo – Società « R. A. I. » – Concessionaria di pubblico servizio – Suoi rapporti con i radioutenti – Carattere pubblicistico – Evoluzione della legislazione in tal senso – Canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo – Natura tributaria – Diversità di posizione dei due soggetti del rapporto. (R. D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, art. 1; D. P. R. 26 gennaio 1952, n. 180).

Eguaglianza dei cittadini – Costituzione, art. 3 – Interpretazione.

Servizio radiotelevisivo – R. D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 2 e 19 – Sanzioni penali a carico degli utenti che non adempiono all'obbligo del pagamento del canone alla radiotelevisione – Natura legislativa, non negoziale dell'obbligo – Disparità di trattamento tra soggetti privati – Esclusione – Diversità di posizione della « R. A. I. » e degli utenti – Natura pubblicistica del rapporto – Violazione del principio di eguaglianza – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Servizio radiotelevisivo – Abbonamenti « speciali » contratti da utenti titolari di pubblici esercizi – Rapporto tra società concessionaria e utenti – Natura giuspubblicistica – Diversità dagli abbonamenti ordinari – Insussistenza – R. D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 2 e 19 – Sanzioni penali a carico degli abbonati inadempienti – Violazione del principio di eguaglianza – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 82 – Sentenza 25 maggio 1963 Pag. 133

Imposte e tasse – Imposta di registro – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72 – Tassa di titolo – Domande basate su convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati – Obbligo di corrispondere oltre alla tassa dovuta sulla sentenza anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata precedentemente registrata – Finalità – Rilascio della copia della sentenza da depositare al fine di evitare la improcedibilità od inammissibilità dell'impugnazione – Contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione – Insussistenza – Effetto della inammissibilità o dell'improcedibilità dell'impugnativa discendente non dalla norma impugnata ma da norme diverse – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà religiosa – Costituzione, art. 19 – Possibilità per lo Stato di imporre senza violazione della libertà religiosa obblighi cui i destinatari non possono sottrarsi assumendo che sono vietati dalla loro fede religiosa – Obbligo del giuramento – Suo fondamento nell'art. 54, secondo comma, della Costituzione.

N. 86 – Sentenza 25 maggio 1963. Pag. 157

Regione Trentino-Alto Adige – Igiene e sanità – Disegno di legge regionale 6 novembre 1962 – Concorsi per sanitari riservati agli iscritti negli albi professionali delle Province di Trento e di Bolzano – Violazione degli artt. 3, 51 e 120 della Costituzione – Residenza nelle Province altoatesine – Valore di requisito attitudinale – Esclusione – Partecipazione ai concorsi limitata ai residenti – Illegittimità costituzionale.

N. 87 – Sentenza 25 maggio 1963 » 163

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Valutazione della rilevanza – Ampia motivazione – Insindacabilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Individuazione dell'oggetto – Interpretazione dell'ordinanza di rinvio – Fattispecie – Competenza della Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Inesatta indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate – Irrilevanza – Individuabilità della questione proposta – Ammissibilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Provincia di Bolzano – Usi civici – Potestà legislativa primaria – Limiti – Legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, artt. 1 e 2: qualificazione di interessenze, vicinie ecc., quali « comunità private di interesse pubblico » – Deroga al sistema della legge statale 16 giugno 1927, n. 1766 – Principi deducibili da tale legge – Non possono essere assunti a principi generali dell'ordinamento giuridico – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Statuto Valle d'Aosta, art. 2, lett. a; Statuto siciliano, art. 14, lett. c; Statuto sardo, art. 3, lett. m).

Provincia di Bolzano – Usi civici – Legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, artt. 1 e 2 – Dubbi sulla tesi di parte che la legge provinciale non abbia fatto se non restituire alle interessenze, vicinie

Differenze – Violazione dell'art. 28 della Costituzione – Insussistenza – Possibilità di azione nei confronti della pubblica Amministrazione con rivalsa di questa sulle retribuzioni del dipendente – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Pubblico impiego – Responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato – Costituzione, art. 28 – Interpretazione.

N. 89 – Sentenza 25 maggio 1963. Pag. 191

Lavoro – Prevenzione degli infortuni sul lavoro – D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389, lett. c: determinazione del limite minimo delle ammende nel silenzio della legge delegante che prevede solo il limite massimo – Assunta violazione dei limiti posti dall'art. 4 della legge di delegazione 12 febbraio 1955, n. 51 – Interpretazione di questa disposizione nel senso che per la determinazione del minimo intenda rinviare all'art. 26 del Codice penale – Esclusione – La determinazione del minimo delle ammende rientra nell'oggetto della delega – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 90 – Sentenza 6 giugno 1963. » 195

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Valutazione della rilevanza – Motivazione – Sufficienza – Insindacabilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Procedimento penale – Codice di procedura penale, art. 170 – Notificazioni ad imputati irreperibili – Interpretazione nel quadro dell'unità del sistema delle notificazioni.

Procedimento penale – Codice di procedura penale, art. 170 – Notificazioni ad imputati irreperibili – Fattispecie – Opposizione a decreto penale di condanna – Coordinamento con le disposizioni che disciplinano il giudizio per decreto – Inapplicabilità dell'art. 170 quando l'irreperibilità è accertata in relazione al procedimento monitorio – Necessità di seguire la procedura ordinaria – Inoperatività del decreto del pretore – Contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 91 – Sentenza 6 giugno 1963. » 201

Espropriazione per pubblico interesse – Sistemazione di opere permanenti di protezione antiaerea – Legge 1° dicembre 1961, n. 1441, art. 1 – Criteri per la determinazione dell'indennità –

Violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Artt. 2 e 3 - Illegittimità costituzionale conseguenziale.

Espropriazione per pubblico interesse - Sistemazione di opere permanenti di protezione antiaerea - Decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409 - Determinazione dell'indennità in base al valore dell'immobile al momento dell'occupazione invece che a quello dell'espropriazione - Illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza n. 67 del 1959 - Legge 1° dicembre 1961, n. 1441 - Maggiorazione dell'indennità ragguagliata al valore del tempo della occupazione senza variare il sistema di determinazione dell'indennità - Persistenza del vizio di illegittimità costituzionale.

Espropriazione - Indennità - Costituzione, art. 42, terzo comma - Non impone che l'indennità sia ragguagliata al valore della cosa al momento dell'espropriazione - Insindacabilità dei criteri adottati discrezionalmente dal legislatore circa la misura dell'indennità - Limiti - Carattere fittizio o meno dell'indennità - Sindacabilità.

Espropriazione - Costituzione, art. 42, terzo comma - Indennità - Deve rappresentare un serio ristoro del pregiudizio economico risultante dall'espropriazione - Determinazione dell'indennità in base al valore venale della cosa al tempo dell'occupazione, quando esista una dissociazione tra il momento dell'espropriazione e quello dell'occupazione - Illegittimità costituzionale.

Sindacato di legittimità costituzionale - Accertamento se una norma sia in contrasto con la Costituzione o con i fini che la norma stessa deve raggiungere in adempimento di un precetto costituzionale.

Espropriazione per pubblico interesse - Sistemazione di opere permanenti di protezione antiaerea - Indennità - Distinzione dall'indennizzo per danni di guerra - Fondamento comune nel fatto di guerra - Irrilevanza - Diversità delle situazioni giuridiche soggettive e della relativa tutela.

N. 92 - Sentenza 6 giugno 1963 Pag. 215

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Individuazione - Riferimento agli esatti termini dell'ordinanza di rimessione della questione - Eccezioni sollevate dalle parti in relazione a differenti disposizioni di legge - Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Imposte e tasse – Imposta di registro – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 21, prima parte – Riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà acquistata a titolo oneroso o a titolo gratuito – Differenza di trattamento tributario – Violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Imposte e tasse – Prestazioni tributarie – Costituzione, art. 53, primo comma – Interpretazione.

Imposte e tasse – Imposta di registro – Consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà – Trasferimento della nuda proprietà a titolo oneroso o a titolo gratuito – Differenza di aliquota – Diversità del titolo giuridico dell'acquisto quale indice rivelatore della ricchezza – Valutazione discrezionale del legislatore – Insindacabilità – Inconvenienti del sistema di imposizione – Non costituiscono vizi di legittimità costituzionale – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 21 – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 93 – Sentenza 6 giugno 1963 Pag. 223

Tributi locali – Legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 6 – Speciale diritto a favore dei Comuni nei quali ha luogo l'asportazione dalla sorgente di acque minerali e naturali – Colpisce il fatto della produzione – Si distingue da altri diritti speciali o accessori previsti dal T. U. per la finanza locale – Individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo dell'imposizione – Attiene all'interpretazione della legge e non alla questione di legittimità costituzionale.

Tributi locali – Legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 6 – Speciale diritto sull'asportazione dell'acqua minerale – Mancanza nella legge di una completa disciplina del tributo in contrasto con l'art. 23 della Costituzione – Assimilazione alla disciplina delle imposte di consumo – Non decisività – Desumibilità dall'ordinamento di un compiuto sistema di norme applicabili nella specie – Garanzia della tutela giurisdizionale ex art. 113 della Costituzione – Sussistenza.

Tributi locali – Legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 6 – Speciale diritto sull'asportazione dell'acqua minerale – Assunta mancanza di criteri in ordine all'accertamento del valore dell'acqua all'atto dell'asportazione – Determinazione di carattere tecnico – Discrezionalità dell'autorità amministrativa – Esclusione – Aliquota del tributo – Determinazione legislativa solo di un limite massimo di tenore non elevato – Tenuità dell'aliquota – Non esclude un di-

screezionale potere di scelta dell'ente impositore - Violazione dell'art. 23 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Imposte e tasse - Determinazione di aliquote - Costituzione, art. 23 - Interpretazione - Consente un discrezionale potere di scelta all'ente impositore quando l'aliquota del tributo sia determinata solo nel limite massimo di tenore non elevato.

N. 94 - Sentenza 6 giugno 1963 Pag. 235

Diritto di azione - Codice di procedura penale, art. 16 - Autorizzazione a procedere per reati commessi in servizio di polizia e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica - Violazione del principio della diretta responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 28).

Polizia giudiziaria - Diretta disponibilità da parte dell'autorità giudiziaria - Costituzione, art. 109 - Interpretazione - Subordinazione meramente funzionale - Non esclude un rapporto di dipendenza burocratica e disciplinare dal potere esecutivo - Cod. proc. penale, art. 16 - Autorizzazione del Ministro della giustizia a procedere per reati commessi in servizio di polizia - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 95 - Ordinanza 6 giugno 1963 » 241

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato contro la Regione siciliana - Legge approvata dalla Assemblea regionale il 14 dicembre 1962 recante « Incentivi alla costruzione di bacini galleggianti da effettuarsi presso cantieri navali siciliani per conto di enti residenti in qualsiasi porto nazionale » - Rinuncia al ricorso - Accettazione della controparte - Estinzione del giudizio. (Norme integrative, art. 25).

N. 96 - Ordinanza 6 giugno 1963 » 245

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Assistenza e previdenza - D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 21, terzo comma, seconda parte: esclusione del diritto ad ulteriore maggiorazione della pensione a seguito di contributi versati dopo la liqui-

dazione del primo supplemento - Asserito eccesso di delega - *Jus superveniens*: legge 12 agosto 1962, n. 1338 - Necessità di un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità al fine della decisione del giudizio di merito - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 97 - Ordinanza 6 giugno 1963 Pag. 249

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giurisdizioni speciali - Codice della navigazione, art. 1238: attribuzione ai comandanti di porto capi di circondario della cognizione delle contravvenzioni previste dal Codice in materia di navigazione marittima - Asserita violazione dell'art. 102 della Costituzione - Questione già decisa nel senso della non fondatezza, sotto il profilo della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali al termine previsto dalla VI disposizione transitoria della Costituzione - Insussistenza di nuovi motivi - Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 98 - Ordinanza 6 giugno 1963 » 253

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Codice di procedura penale, art. 55: deferimento alla Corte di cassazione della facoltà di rimettere per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto l'istruzione o il giudizio ad altro giudice di sede diversa - Assunta violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione - Questione già decisa - Insussistenza di nuovi motivi - Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 99 - Ordinanza 6 giugno 1963 » 257

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Codice di procedura civile, art. 651: onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza - Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - Questione già decisa nel senso della non fondatezza - Insussistenza di nuovi motivi - Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 100 – Ordinanza 6 giugno 1963 Pag. 261

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Elezioni – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 – Attribuzione di potestà giurisdizionale ai Consigli comunali – Assunta violazione degli artt. 102 e 103 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 101 – Ordinanza 6 giugno 1963 » 265

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Elezioni – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 9 – Assunta violazione degli artt. 48 e 51 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 102 – Ordinanza 6 giugno 1963 » 269

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni – D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 77: determinazione di un limite minimo delle ammende nel silenzio della legge di delegazione 12 febbraio 1955, n. 51 – Assunta violazione dell'art. 77 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; legge 12 febbraio 1955, n. 51, art. 4; Norme integrative, art. 9).

N. 103 – Ordinanza 6 giugno 1963 » 273

Agricoltura – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso nei confronti di disposizioni legislative in materia di accertamento, determinazione e riscossione dei contributi agricoli unificati – Questioni già decise – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; legge 12 febbraio 1955, n. 51, art. 4; Norme integrative, art. 9).

INDICE SOMMARIO

N. 66 – Sentenza 7 maggio 1963	Pag. 5
--	--------

Lavoro – Diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite – Codice civile art. 2109, secondo comma: riconoscimento del diritto alle ferie « dopo un anno di ininterrotto servizio » – Violazione dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

Lavoro – Ferie annuali – Costituzione, art. 36, terzo comma – Interpretazione – Tutela il diritto del lavoratore a godere delle ferie entro ciascun anno, non dopo un anno di lavoro – Finalità della disposizione – Potere dell'imprenditore di scegliere il tempo in cui le ferie debbono essere date – Esclusione del potere di negarle – Frazionamento delle ferie annuali in proporzione alla quantità di lavoro prestato – Legittimità.

N. 67 – Sentenza 8 maggio 1963	» 11
--	------

Agricoltura – Repressione delle frodi in materia di produzione e commercio di prodotti agrari – R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 54 – Comminazione di una pena pecuniaria in misura fissa – Violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Reati e pene – Costituzione, art. 27, primo comma – Personalità della responsabilità penale – Interpretazione – Obbligo del legislatore di determinare la pena in misura variabile fra un massimo ed un minimo in modo da consentire al giudice di adeguarla alle condizioni personali del colpevole – Esclusione.

Reati e pene – Costituzione, art. 27, terzo comma – Finalità della pena – Emenda del condannato – Attiene all'esecuzione della pena – Contrasto con tale finalità del carattere rigido della sanzione penale – Esclusione.

Reati e pene – Eguaglianza dei cittadini – Predeterminazione legislativa della pena tra un minimo ed un massimo in modo da consentire un adeguamento giudiziale della sanzione alle condizioni personali del reo – Costituisce strumento idoneo ma non

N. 83 – Sentenza 25 maggio 1963 Pag. 139

Procedimento civile – Locazione – Cod. proc. civile, art. 668, terzo comma – Opposizione alla intimazione convalidata di sfratto per finita locazione – Rinvio all'art. 651 dello stesso Codice – Obbligo del deposito per il caso di soccombenza – Assunto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 84 – Sentenza 25 maggio 1963 » 145

Assistenza e previdenza – Invalidità, vecchiaia e superstiti – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 17: limitazione del numero dei contributi computabili in favore dei lavoratori agricoli giornalieri per il conseguimento del diritto alla pensione – Eccesso di delega – Violazione dell'art. 76 della Costituzione – Illegittimità costituzionale. (Legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, art. 37; R. D. L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9, ultimo comma).

Leggi – Delegazione legislativa – Norme delegate di coordinamento – Finalità – Introduzione di nuovi principi o di limitazioni – Esclusione. (Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37; D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 17).

N. 85 – Sentenza 25 maggio 1963 » 151

Procedimento civile – Cod. proc. civile, art. 251 – Obbligo del testimone di prestare giuramento secondo una certa formula – Non viola i principi della eguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge e della libertà di manifestazione del pensiero – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione artt. 8 e 21, primo comma).

Libertà religiosa – Costituzione, art. 19 – Interpretazione – Comprende anche la libertà da ogni coercizione che imponga il compimento di atti relativi ad un determinato culto da parte sia degli estranei che degli appartenenti al culto.

Libertà religiosa – Cod. proc. civile, art. 251 – Obbligo del testimone di prestare giuramento secondo una certa formula – Non impone un atto di culto – Suo carattere e conseguenze – Violazione dell'art. 19 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.